



REPUBBLICA ITALIANA
Corte d'Appello di Napoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte, sezione persone , famiglia e minori, nella camera di consiglio, composta dai Sig.ri Magistrati:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1) Dott. Antonio Di Marco | Presidente rel. |
| 2) Dott.ssa Marina Tafuri | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Ida D'Onofrio | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello, iscritta il 23/08/2019 , rubricata al numero n.3783 /2019 di ruolo generale, avverso l'ordinanza emessa il 04/07/2019 , ai sensi dell'articolo 702 ter c.p.c., dal Tribunale di Napoli, notificata il 5.7.2019, promossa con atto di appello notificato il 30.7.2019

da

E TEMOVIC SHAIM (c.f. TMVSHM86P04D761Q), nato in FRANCAVILLA FONTANA , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LAURIELLO GIULIA in uno al quale elettivamente domicilia presso il di lui indirizzo pec avvgiulialauriello@puntopec.it, Appellante,

contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli presso la cui sede domicilia ex lege, Appellato,

NONCHE'

Procuratore Generale in sede, Interventore.

Oggetto: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in tema di stato della persona.

CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI:

Per l'appellante: accoglimento dell' appello.

Per l'appellato : rigetto dell'appello.

Il Pg non ha depositato conclusioni scritte pur essendogli stati trasmessi gli atti in visione.

- 1) I fatti antecedenti al giudizio rilevanti ai fini della decisione.

L' ETEMOVIC, nato in Italia, da genitori di nazionalità Serba, non riesce ad ottenere un documento di identità (passaporto, attestato consolare, documento di viaggi) che attesti i suoi dati anagrafici e a sua nazionalità. In passato, nel 2004, gli era stato rilasciato un passaporto, con validità decennale, dalla sezione Consolare della Repubblica Jugoslava di Bari. Al momento del rinnovo del precedente passaporto, presso l'Ambasciata Serba di Roma, le autorità consolari gli rilasciavano una dichiarazione di non



iscrizione nei registri dell'anagrafe della popolazione Serba . A riguardo gli era spiegato che al momento del trasferimento dei dati anagrafici e delle identità registrate nella popolazione Serba dalla sede di Bari a quella di Roma, il nominativo dell'appellante non era stato inserito negli elenchi trasmessi.

2) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L' ETEMOVIC con ricorso depositato nel 2017 al Tribunale di Napoli chiedeva di essere riconosciuto quale apolide con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno a tal titolo a tempo indeterminato.

Si costituiva il Ministero che chiedeva che il ricorso fosse, in via preliminare , dichiarato inammissibile e, nel merito, rigettato.

Il Tribunale, superate tutte le eccezioni preliminari sollevate dal Ministero , entrava nel merito della vicenda e rigettava la domanda in quanto il richiedente non aveva dato prova di aver posto in essere tutte le possibili attività per poter ottenere la cittadinanza Serba.

Contro tale ordinanza proponeva appello L' ETEMOVIC con due motivi : il Tribunale aveva errato nel ritenere che l'appellante avrebbe potuto ottenere la cittadinanza Serba, circostanza non vera anche alla luce della domanda di cittadinanza da lui presentata inutilmente alle autorità Serbe; il Tribunale aveva errato nel non ritenere possibile il riconoscimento di una situazione di apolidia anche per una ragione di mero fatto, successivamente sopravvenuta.

Si costituiva il Ministero chiedendo il rigetto dell'appello non avendo dato prova l'appellante dell'impossibilità di ottenere la cittadinanza Serba.

All'udienza del 24.3.2021, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, sulle note scritte di cui all'epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. decorsi i quali è stata decisa all'odierna camera di consiglio.

3) MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che l'appello è stato tempestivamente proposto nei termini di giorni 30 dalla comunicazione dell'ordinanza, iscritto a ruolo nel termine di dieci giorni e che i motivi di appello sono sufficientemente specifici talché l'appello è certamente ammissibile.

Nel merito il primo motivo di appello è fondato. L'onere della prova del ricorrente quanto allo status di apolidia riguarda gli Stati con cui questi abbia un collegamento significativo: nel caso specifico Italia e Serbia. Orbene l'appellante ha dato prova di non essere in possesso e di non poter ottenere la cittadinanza Serba.

Da un esame delle norme sui modi di acquisto della cittadinanza serba si evince che la cittadinanza serba si acquista per discendenza; per nascita nel



territorio della Repubblica serba; per naturalizzazione. Si deve ritenere che E.S. abbia acquistato originariamente la cittadinanza per discendenza come testimonia il possesso del passaporto jugoslavo. Lo smarrimento senza colpa del ricorrente dell'iscrizione al registro delle nascite, tuttavia, fa escludere che egli oggi possa essere considerabile ancora cittadino serbo per discendenza. Tanto è provato, dal documento prodotto in primo grado "dichiarazione datata 13.9.18 della sezione consolare dell'Ambasciata della Repubblica Serba a Roma" in cui si rappresenta che egli NON risulta come cittadino serbo e non può perciò essergli rilasciato alcun documento della Repubblica di Serbia.

Gli artt. 14 e seguenti della legge sulla cittadinanza della REPUBBLICA serba disciplinano le modalità di acquisto della cittadinanza Serba per naturalizzazione che può essere acquisita per ammissione da parte di uno straniero se il richiedente:

- a) Ha 18 anni e non è privato della capacità lavorativa
- b) Rinuncia alla propria cittadinanza straniera o presenta la prova che gli sarà concessa la rinuncia alla propria cittadinanza se ammesso alla cittadinanza della Repubblica di Serbia
- c) Che fino alla presentazione della domanda per almeno tre anni ha avuto residenza ininterrotta nel territorio della Repubblica di Serbia
- d) Presenta una dichiarazione scritta che considera la Repubblica di Serbia il suo stato.

L'appellante ritiene che questa sia la disposizione applicabile al suo caso e che tuttavia le condizioni richieste non sarebbero realizzabili perché egli non conosce la lingua serba e non ha mai vissuto in tale Paese, né potrebbe stabilirsi in tale Stato per il periodo di tre anni richiesto dalla legge.

L'avvocatura, con motivazione fatta propria dal giudice di prime cure, ritiene invece che la norma applicabile al caso di specie sia l'art. **18** a mente del quale un emigrante o un suo discendente può essere ammesso alla cittadinanza serba se ha almeno 18 anni, non è privato della capacità lavorativa e se sottopone una dichiarazione scritta che considera la Repubblica di Serbia il suo Stato. Pertanto, secondo il Tribunale sarebbe bastata una dichiarazione all'appellante per ottenere la cittadinanza Serba. In concreto però Nel 2019 E.S. ha fatto richiesta di cittadinanza serba e la richiesta è rimasta inevasa.



Orbene il principio di diritto da applicare è quello indicato dalla sentenza n. 28153/2017 della Suprema Corte che ha dichiarato che lo *status* di apolide non si riconosce al soggetto che con "**mere dichiarazioni di volontà**" (vale a dire meri adempimenti di carattere burocratico) potrebbe acquisire facilmente la cittadinanza, ma a colui che debba soggiacere a "**condizioni più onerose**", cioè ad adempimenti di carattere sostanziale.

Orbene le condizioni per l'acquisto della cittadinanza serba di cui agli artt. 14 e 18, rispettivamente il soggiorno prolungato per tre anni in Serbia e la dichiarazione di considerare la Serbia come "proprio Stato", non possono essere considerati un mero "onere formale". Peraltro l'appellante, sentito dal Tribunale, ha dichiarato di essere sempre vissuto in Italia, di non conoscere affatto né lo stato della Serbia e neppure la lingua serba e quindi di non poter affermare che la Serbia è la sua patria.

Deve quindi ritenersi che al momento della decisione in primo grado L'Etamovic aveva dato ampia prova non solo di non essere cittadino Serbo ma anche di non poter ottenere tale cittadinanza.

L'appellante neppure può essere considerato cittadino italiano in quanto non ha acquistato la cittadinanza né per naturalizzazione né presentando richiesta di cittadinanza per residenza al momento in cui ha avviato la procedura per il riconoscimento dello status di apolide.

Orbene per una decisione in linea con i principi di diritto internazionale (linee guida UNHR), deve essere dato rilievo al fatto che *la valutazione della cittadinanza del richiedente deve essere effettuata al momento in cui si svolge la procedura di riconoscimento ai sensi della Convenzione del 1954. La procedura non analizza dunque lo status civitatis **passato** o **futuro** dell'individuo in questione*.

Orbene se la valutazione sull'apolidia deve essere presa avuto riguardo alla situazione al momento della decisione bisogna concludere che la domanda va accolta. L'appellante non è cittadino italiano, certamente è stato in passato cittadino della Jugoslavia, entità statale che però oggi è dissoluta, non è cittadino Serbo come emerge dalla dichiarazione delle Autorità consolari del 2018 che, a quanto riportato nell'ordinanza di I grado, esclude esplicitamente che E.S. sia cittadino serbo. A nulla rileva poi che abbia nel 2019 chiesto la cittadinanza Serba atteso che non vi è stata risposta alla domanda o che in futuro potrebbe mediante una complicata trafila forse acquisirla. L'appello va quindi accolto.



4) Spese

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sulle spese, conformemente al disposto di cui all'art. 133 d.P.R. 115/2002. Infatti, essendo risultata soccombente una amministrazione dello Stato rispetto ad una parte (vincitrice) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese (con la relativa liquidazione) verrebbe pronunciata a carico di un'amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale dell'appellante, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto. L'art. 133 del d.P.R. 115/2002, essendo volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non appare riferibile all'ipotesi in cui una amministrazione dello Stato sia parte del giudizio. Induce a tale affermazione il rilievo che, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte è rappresentata da una pubblica amministrazione, è stabilita una regola diversa (cfr. art. 141). In sostanza, nel processo tributario, e quindi nel processo in cui è istituzionalmente parte una pubblica amministrazione, la regola adottata dal legislatore è quella propria del processo penale, con i correttivi dettati dalle peculiarità del processo. La Corte ritiene quindi che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 citato osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento [Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583; conforme, Cass. ord. 29 novembre 2018 n. 30876]

P.Q.M.

La Corte Decidendo sull'appello proposto da **EТЕMOVIC SHAIM** avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 4.7.20129 ogni altra istanza domanda disattesa, così provvede:

Accoglie

l'appello e per l'effetto dichiara che EТЕMOVIC SHAIM nato a Francavilla Fontana (BR) il 04.09.86 , residente in Gricignano di Aversa (CE) - Via A. Volta 09 è apolide e nelle condizioni per poter ottenere un permesso di soggiorno a titolo di apolidia .



Nulla per le spese.

Si da atto che lo studio preliminare per la redazione della sentenza è stato realizzato dalle studentesse del corso di Formazione clinico-legale II, Marina Monda e Roberta Pagano, sotto la supervisione della prof. Flora Di Donato giusta convenzione stipulata dalla Corte di Appello di Napoli con l'Università Federico II .

Napoli , lì 14/09/2021

Il Presidente Est.

Dr. Antonio Di Marco

Documento firmato digitalmente

